

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 4 agosto 2017



CODICE APPALTI

Italia Oggi 04/08/17 P. 37 Il nuovo Codice appalti non è retroattivo 1

LEGGE DI BILANCIO

Sole 24 Ore 04/08/17 P. 1-3 La manovra parte da 15 miliardi Marco Mobili, Gianni Trovati 2

SPLIT PAYMENT

Sole 24 Ore 04/08/17 P. 18 Il plafond esclude lo split payment Benedetto Santacroce 6

AVVOCATI

Italia Oggi 04/08/17 P. 1-26 Equo compenso per avvocati Gabriele Ventura 7

EQUO COMPENSO

Sole 24 Ore 04/08/17 P. 17 Equo compenso per gli avvocati Giovanni Negri 9

GIUSTIZIA

Corriere Della Sera 04/08/17 P. 22 La giustizia amministrativa che rallenta il paese Gerardo Villanacci 10

INNOVAZIONE E START UP

Corriere Della Sera Roma 04/08/17 P. 4 La Silicon Valley di Roma alleva geni alla stazione Termini Barbara Gasperini 11

PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 04/08/17 P. 18 A CURA DI Confprofessioni Toscana, voucher per i professionisti 13

SOCIETÀ TRA LEGALI

Sole 24 Ore 04/08/17 P. 17 Per le società tra legali si apre la strada della Spa Angelo Busani 14

Delibera Anac sul periodo transitorio fra le due discipline

Il nuovo Codice appalti non è retroattivo

Non si può affidare al progettista che aveva predisposto la progettazione preliminare e definitiva anche la progettazione esecutiva adducendo sopravvenute nuove disposizioni di legge. È quanto ha chiarito, su una vicenda di diritto transitorio fra vecchio e nuovo codice appalti, l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 686 del 28 giugno 2017.

Il parere Anac interviene su richiesta della struttura della presidenza del consiglio per gli anniversari storici che, avendo bandito nel 2015 una gara per progettazione preliminare e definitiva, chiedeva se fosse possibile affidare al progettista anche il progetto esecutivo. La richiesta si basava su quanto previsto dal comma 1, lettera c, n. 1 dell'articolo 106 del nuovo codice dei contratti pubblici («necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione»). Dopo la gara era infatti intervenuto il nuovo codice dei contratti che non prevedeva più, fatte salve talune eccezioni (art. 59, dlgs 50/2016), l'appalto integrato e imponeva quindi la gara sulla base di progetto esecutivo.

L'Anac ha negato tale possibilità partendo dal principio che al contratto, derivante da una procedura di gara avviata nella vigenza del precedente codice del 2006 (dlgs 163) e del relativo regolamento di attuazione (dpr 207/2010), devono applicarsi le disposizioni del decreto 163/2006 e non quelle del decreto 50/2016. Infatti ai sensi dell'art. 216, comma 1, dlgs 50/2016, fatte salve le eccezioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, quest'ultimo trova applicazione «alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice

la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

Nel sistema previgente vigeva il principio dell'immodificabilità del contratto, con l'eccezione di cui all'art. 114, comma 2, dlgs 163/2006 e all'articolo 311 2, lettera a) del dpr 207/2010 per «sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari», ma rispetto a questa ipotesi l'Anac afferma che «non si ravvisa il presupposto dell'imprevedibilità».

Inoltre per la giurisprudenza Ue le modifiche contrattuale devono «comportare un nuovo affidamento laddove abbiano le caratteristiche di «modifiche sostanziali».

E tali sono quelle in esame, dice l'Anac, «in quanto la progettazione esecutiva, pur essendo connessa alla progettazione preliminare e definitiva, risulta comunque consistere in prestazioni dotate di una loro individualità tale da giustificare un nuovo affidamento a valle di una procedura di gara ad evidenza pubblica».

Infine il problema, oggi, dopo il decreto correttivo del codice (dlgs 56/2017) neanche si pone più perché risulta consentito, di nuovo, l'affidamento con appalto integrato sul progetto definitivo.

Ecco quindi come in questo caso il decorso del tempo necessario a rendere il parere abbia consentito di risolvere il problema alla stazione appaltante.

© Riproduzione riservata



Nove miliardi per sterilizzare le clausole Iva - Coperture crescenti dalla fatturazione elettronica obbligatoria

La manovra parte da 15 miliardi

Pacchetto crescita da 3-4 miliardi - Proroga per l'iperammortamento

■ Parte da 15 miliardi la prossima manovra d'autunno sui conti pubblici. In base alle stime attuali, per neutralizzare le clausole Iva sono necessari circa 9 miliardi. Da questo intervento, dai risultati della lotta all'evasione e della spending review dipenderanno le misure per della crescita, oggi quantificabili in 3-4 miliardi di euro. Proroga in vista per l'iperammortamento. **Mobili e Trovati** ▶ pagina 3



Le vie della ripresa IL CANTIERE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Recupero dell'evasione

Dall'obbligo di fattura elettronica tra privati atteso un gettito iniziale di 1,5-2 miliardi

La linea di Padoan

Il ministro dell'Economia ribadisce: «Niente taglio Irpef il prossimo anno»

Lavoro e stop all'Iva, manovra da 15 miliardi

Numeri iniziali «leggeri» per la legge di bilancio - Pacchetto crescita al via da 3-4 miliardi

**Marco Mobili
Gianni Trovati**
ROMA

La manovra d'autunno viaggia oggi intorno ai 15 miliardi, divisi fra un pacchetto-crescita concentrato su giovani e lavoro e lo sforzo che rimane per azzerare le clausole Iva. Dal peso specifico di quest'ultimo aspetto, oggi valutato intorno ai 9 miliardi, e dalla possibilità di scoprire nuove risorse fra spending review e lotta all'evasione, dipendono le dimensioni delle misure pro-Pil: la base di partenza, in base ai calcoli attuali, è intorno ai tre miliardi.

Suonano così, tradotte in cifre, le indicazioni offerte ieri nell'intervista a questo giornale dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, secondo il quale la legge di bilancio sarà caratterizzata da «risorse molto limitate», con margini stretti e da indirizzare alle misure da concentrare sulle misure pro-occupazione. «Ho sottolineato questo aspetto - ha rilanciato ieri lo stesso Padoan ai microfoni di SkyTg24 - perché il quadro e gli impegni presi con la Ue devono essere chiari a tutti i soggetti coinvolti nella costruzione della manovra». Manovra che, spiega lo stesso ministro, non conterrà tagli all'Irpef.

L'attenzione a fermare sul nascere un eccesso di desideri pre-elettorali tiene basse le cifre di riferimento che circolano al ministero. Il lavoro,

tutte le stime sono concordi nel disegnare un ritmo del Pil 2018 superiore all'1% indicato dall'ultimo Def. E a quel punto i numeri potrebbero gonfiarsi un po'.

Il capitolo chiave, si diceva, sarà quello intitolato al lavoro, con la decontribuzione «permanente», come da definizione di Padoan, del carico fiscale e contributivo per i giovani neo-assunti. Proprio per il suo carattere strutturale, la misura oggi al centro di diverse ipotesi tecniche avrebbe costi importanti, e soprattutto crescenti negli anni con l'aumentare della platea interessata. Per questa ragione, la discussione si concentrerà soprattutto sui confini delle assunzioni «incentivabili», che secondo i progetti di Via XX Settembre dovranno comprendere solo gli ingressi con contratti stabili.

Questa curva dei costi ha bisogno poi di una copertura altrettanto strutturale e dinamica. Due caratteristiche che spingono a puntare l'attenzione sul progetto, già in discussione con Bruxelles, di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica, oggi in vigore per i fornitori della Pa, anche ai rapporti commerciali fra privati. La misura, che andrà fatta digerire a professionisti e piccole imprese, ha bisogno di una deroga da parte della commissione alle regole Iva, che oggi vietano l'obbligo generalizzato di e-fattura. Il percorso, però, è avviato, e segue lo stesso sentiero già tracciato con la doppia mossa sullo split payment.

Anche in questo caso in gioco c'è la lotta alle frodi Iva e la maggior efficacia dei controlli e, come accaduto a suo tempo per lo split, al ministero dell'Economia calcolano un effetto progressivo e crescente in termini di maggior gettito. Se si riuscirà a partire già dall'anno prossimo, come prudentemente Padoan si limita per ora a «non escludere», il risultato stimato dovrebbe aggirarsi intorno agli 1,5-2 miliardi, per poi salire negli anni successivi una volta oliata la macchina.

Per provare ad aggredire il grande malato italiano rappresentato dal gap di produttività, c'è poi in cantie-

re una nuova puntata di «Industria 4.0», a partire da una nuova proroga dell'iper-ammortamento al 250% che potrebbe estendere l'agevolazione anche ai software; oggi questo tipo di acquisti è aiutato dal super-ammortamento al 140%, che a fine anno dovrebbe concludere la sua corsa. Il tema del lavoro torna anche in questo caso; sui tavoli dei tecnici c'è un credito d'imposta per le spese di formazione collegate alla digitalizzazione dei processi produttivi. Anche in questo caso, platea e parametri definitivi dipenderanno dai fondi a disposizione.

La manovra d'autunno, poi, sarà l'occasione per l'ennesima battaglia contro le clausole di salvaguardia, che senza un nuovo intervento porterebbero all'11,5% l'aliquota agevolata oggi al 10% e al 25% quella ordinaria ora al 22 per cento. La montagna delle risorse necessarie, che a inizio anno viaggiava oltre i 19 miliardi, è stata limata dalla correzione strutturale portata con la manovra di primavera, e si attesta oggi intorno ai 15,3 miliardi. Una mano aggiuntiva dovrebbe poi arrivare dal via libera europeo a una correzione dei conti più leggera rispetto agli otto decimali (13,5 miliardi) previsti dai documenti di finanza pubblica. L'Italia ha chiesto di ridurre il tutto a tre decimali (5 miliardi), un'apertura è già arrivata da Bruxelles ma il conto reale sarà fissato solo in autunno, con l'inizio del progetto di bilancio.

A completare il quadro della manovra ci sono poi una serie di misure «obbligate» per chiudere una serie di partite sospese. La prima è quella relativa al rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici. Le trattative vere e proprie, dopo le riunioni preparatorie dei giorni scorsi, inizieranno il 31 agosto, ma per garantire gli 85 euro medi decisi con l'accordo del 30 novembre scorso servono almeno 1,2 miliardi per la Pa centrale, e ci deve pensare la manovra. Nelle tabelle, poi, non potranno non rientrare anche le classiche «spese indifferibili», dalle missioni all'estero ai finanziamenti per le ferrovie, che dovrebbero attestarsi intorno ai 2 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DUE VARIABILI

Sulle cifre finali incideranno le previsioni sul Pil 2018, in possibile miglioramento, e le richieste di Bruxelles sull'aggiustamento dei conti

ro, ovviamente, è solo agli inizi. E oltre che dalle scelte politiche sugli interventi da finanziare, i numeri finali nasceranno anche dallo scenario di base sulla crescita, che sarà definito a settembre nella nota di aggiornamento al Def. Da qui potrebbe arrivare qualche aiuto aggiuntivo, perché praticamente

Le misure allo studio

CUNEO FISCALE



Neo-assunti, costo del lavoro verso il taglio «permanente»

Abbattimento del 50% dei contributi per le assunzioni stabili dei giovani per una durata di due-tre anni. In manovra dovrebbe entrare il taglio «permanente» del cuneo. Secondo l'ipotesi su cui stanno lavorando i tecnici di Palazzo Chigi, del ministero del Lavoro e del Mef, invece di pagare una contribuzione del 33%, le imprese per il giovane neo assunti pagherebbero all'incirca il 17% per una durata di due o tre anni, in modo permanente. Superati i due o tre anni, l'ipotesi è ridurre la contribuzione di tre punti per sempre. Il tutto compensato dai contributi figurativi a carico della fiscalità generale. Restano alcune grandi incognite, a partire dalla copertura: il solo abbattimento del 50% dei contributi costerebbe circa 2 miliardi

ANTIEVASIONE IVA



Dalla e-fattura per tutti, gettito crescente per gli sgravi

Il progetto allo studio - già in discussione con la commissione Ue - è quello di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica, oggi in vigore per i fornitori della Pa, anche ai rapporti commerciali fra privati (le cosiddette operazioni *business to business*). La misura, che dovrà superare lo scoglio del gradimento di professionisti e piccole imprese, ha bisogno di una deroga da parte della commissione alle regole Iva, che oggi vietano l'obbligo generalizzato di e-fattura. L'iter è stato già avviato e seguirà il solco già tracciato con l'allargamento dello split payment varato dalla manovrina. La misura dovrebbe portare 1,5-2 miliardi per poi salire negli anni successivi

TAX EXPENDITURE



Ipotesi riordino, sotto esame oltre 400 sconti fiscali

Un possibile intervento sulle tax expenditures era stato indicato nel Def. E l'opzione resta sul tavolo. Il dossier della revisione degli sconti fiscali, più volte annunciata, potrebbe essere riaperto con la legge di bilancio. La decisione sul piano sarà presa a settembre. Due le ipotesi finora tracciate: un taglio selettivo sulle agevolazioni non più efficaci salvaguardando comunque quelle per famiglia e welfare, oppure un intervento di tipo redistributivo riducendo gli sconti per chi guadagna di più e salvaguardando le fasce più povere. La base di lavoro sarà il primo rapporto elaborato nei mesi scorsi dalla Commissione Marè, che ha censito, raggruppandole in 20 missioni, 444 voci tra agevolazioni, sconti, crediti d'imposta, regimi speciali

LAVORO 4.0



Credito d'imposta al 50% per la formazione in innovazione

Dopo l'estate il piano industria 4.0 passerà dagli investimenti alla fase del capitale umano, quella del Lavoro 4.0. La manovra dovrebbe contenere un nuovo schema di incentivi che ruota intorno a un bonus fiscale: un credito d'imposta sulle spese di formazione legate alla digitalizzazione dei sistemi produttivi fissato nella misura del 50% fino a 20 milioni di euro. Per renderlo compatibile nella legge di bilancio con le esigenze di copertura finanziaria, il beneficio potrebbe essere varato in forma "incrementale", cioè calcolato sull'aumento della spesa rispetto alla media del triennio precedente. A beneficiarne sarebbero le imprese che hanno già investito nelle nuove tecnologie e quelle che vogliono formare i propri addetti in vista del successivo salto tecnologico

IPERAMMORTAMENTO



Maxi incentivi sui beni digitali per tutto il 2018 ed estesi al software

Il buon andamento degli ordini e negli acquisti dei beni digitali di industria 4.0, e di riflesso quello dei volumi di produzione, stanno convincendo il Governo a prorogare a tutto il 2018 (fino al 31 dicembre del prossimo anno) l'iperammortamento al 250%, estendendo l'agevolazione anche ai software che oggi possono fare affidamento sul superammortamento al 140% (che a fine anno dovrebbe concludere la sua corsa). Attualmente grazie al decreto Sud l'iperammortamento ha già guadagnato una mini proroga: il termine entro il quale l'azienda deve farsi consegnare i beni agevolati è stato esteso fino al 30 settembre 2018, a patto però che sia stato versato un acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2017.

CLAUSOLE SALVAGUARDIA



In cima all'agenda il nuovo stop agli aumenti delle aliquote Iva

In cima all'agenda della manovra d'autunno il nuovo stop agli aumenti delle aliquote Iva. Senza disinnescare le clausole di salvaguardia salirebbe all'11,5% l'aliquota agevolata oggi al 10% e al 25% quella ordinaria ora al 22 per cento. Le risorse necessarie, dopo la manovra di primavera, si attestano intorno ai 15,3 miliardi. Un contributo in tal senso dovrebbe poi arrivare dal via libera europeo a una correzione dei conti più leggera rispetto agli otto decimali (13,5 miliardi) previsti dai documenti di finanza pubblica. C'è già una richiesta italiana di ridurre il tutto a tre decimali (5 miliardi): un'apertura è già arrivata da Bruxelles ma il conto reale sarà fissato solo in autunno.

Iva. Il principio, che deriva dalla circolare 15/E/2015 dell'agenzia delle Entrate, ha trovato anche la conferma di Assonime

Il plafond esclude lo split payment

Scissione ammessa solo per operazioni in cui l'imposta è effettivamente addebitata

Benedetto Santacroce

■ L'utilizzo del **plafond** da parte di soggetti sottoposti all'obbligo dello **split payment** esclude la specifica operazione dal meccanismo di riscossione della "scissione dei pagamenti". A questa conclusione si giunge in base a un'interpretazione sistematica sia dell'art. 17 ter del Dpr 633/72 che della circolare 15/E/2015 dell'agenzia delle Entrate. In effetti tali operazioni comportano per il fornitore che riceve da un cessionario/commitente una lettera d'intento l'emissione di una fattura senza esposizione dell'imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti che consiste in un particolare sistema di riscossione dell'Iva che sposta sul cessionario (in luogo del fornitore) l'obbligo di versare l'imposta può scattare solo e unicamente se esiste un'imposta da versare. Proprio sotto

questo profilo si evidenzia che la stessa Agenzia con la circolare 15/E/2015 ha avuto modo di chiarire che lo split payment riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta documentate con fattura che indichino l'Iva effettivamente addebitata all'ente che lo stesso deve versare all'erario.

Nel caso delle operazioni che si realizzano con l'utilizzo del plafond che per espressa previsione dell'articolo 8 lett. c) del Dpr 633/72 sono da classificarsi tra le operazioni non imponibili, l'Iva non viene esposta perché la stessa non è dovuta all'erario.

Se volessimo approfondire ulteriormente il concetto dovremmo sottolineare che il sistema del plafond non è un sistema di agevolazione degli esportatori abituali, ma è un sistema di derivazione (almeno parziale) dalla normativa Ue che ha il solo scopo di ristabilire per l'acquirente un minimo

di neutralità dell'imposta, in particolare quando lo Stato non riesce in tempi brevi a rimborsare l'Iva relativa. I soggetti che ne possono usufruire sono contribuenti che per il fatto di realizzare un numero significativo di operazioni all'esportazione o operazioni assimilate si trovano fisiologicamente a credito verso l'erario con non poche difficoltà finanziarie per i tempi lunghi che, almeno in passato, caratterizzavano l'esercizio del diritto di rimborso.

Questa posizione ha trovato un ulteriore conforto nella circolare Assonime n. 18 del 25 luglio 2017 che a tal proposito ha affermato: «Con specifico riguardo alle operazioni non imponibili è da ritenere che non si debba applicare lo "split payment" alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 17-ter quando tali soggetti utilizzano per gli

acquisti il "plafond" maturato in qualità di esportatori abituali. Ed invero, in mancanza di una norma o di un orientamento dell'agenzia delle Entrate in materia di "split payment" contrari, si ritiene che fra le operazioni non imponibili espressamente escluse dalla circolare n. 15/E del 2015 rientrino anche quelle in relazione alle quali la non imponibilità deriva dall'utilizzo del "plafond" da parte degli acquirenti di beni o servizi. (...) Non è da trascurare, inoltre, che una soluzione diversa da quella prospettata andrebbe a incidere negativamente su un settore imprenditoriale di estrema importanza a livello nazionale, quello delle imprese esportatrici».

Pertanto anche alla luce del parere di Assonime non resta altro che attendere l'ultima parola dell'Agenzia che dovrebbe confermare questo principio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Equo compenso per avvocati

In consiglio dei ministri un disegno di legge preparato dal ministro Orlando in collaborazione con il Cnf. Sono nulle le clausole vessatorie contro i legali

Accelera l'equo compenso degli avvocati. Il disegno di legge messo a punto dal ministro della giustizia, Andrea Orlando, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense, è stato infatti discusso ieri in preconsiglio dei ministri e sarà lunedì al vaglio dell'esecutivo. Vi si prevede tra l'altro la nullità delle clausole vessatorie, come quelle che impongono all'avvocato di farsi carico dell'anticipo delle spese della controversia o lo svolgimento di prestazioni gratuite.

Ventura a pag. 26



Lunedì in consiglio dei ministri il ddl Orlando che segue la pdl Berretta alla Camera

Compenso equo per l'avvocato Sono banditi anticipi di spese e prestazioni gratuite

DI GABRIELE VENTURA

Accelera l'equo compenso degli avvocati. Il disegno di legge messo a punto dal ministro della giustizia, Andrea Orlando, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense, è stato infatti discusso ieri in preconsiglio dei ministri e sarà lunedì prossimo al vaglio dell'esecutivo. In parallelo, il 28 luglio scorso è cominciata in commissione giustizia della camera, la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Giuseppe Berretta (Pd), sempre in materia di equo compenso degli avvocati (si veda *ItaliaOggi* del 29 luglio scorso). Si tratta di due testi identici nella parte in cui individuano le clausole da considerarsi vessatorie nel settore delle prestazioni legali. Ma il testo andato ieri in preconsiglio disciplina in più la nullità delle clausole vessatorie e la determinazione da parte del giudice dell'equo compenso.

Ricordiamo, in particolare, che il testo Orlando è stato ultimato a gennaio scorso con l'intenzione di presentarlo al più presto sul tavolo del consiglio dei ministri. Ieri, a distanza di oltre sei mesi, il ddl è tornato al tavolo del governo.

Le clausole vessatorie. Il ddl regola le convenzioni tra gli avvocati iscritti all'albo e le imprese bancarie e assicurative, nonché le imprese che non rientrano nella categoria delle micro o piccole e medie imprese. Il compenso dell'avvocato viene poi definito equo «quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale». L'art. 2 disciplina invece le clausole vessatorie: che consistono nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, che attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi

essenziali del contratto o la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito. Sono inoltre nulle le clausole che prevedono che sia l'avvocato a doversi fare carico dell'anticipo delle spese della controversia, che impongono al professionista la rinuncia al rimborso spese. Ancora, va annullata la previsione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Un'altra clausola vessatoria, consiste nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, venga riconosciuto al legale solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte. Infine, è nulla la clausola che prevede che in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con

lo stesso cliente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi anche agli incarichi pendenti se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione.

Nullità e determinazione del compenso. L'art. 3 del ddl prevede che le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto, e la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. L'articolo 4, invece, disciplina la determinazione giudiziale dell'equo compenso, prevedendo che il giudice, accertata la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri individuati per decreto dal ministero della giustizia.

L'equo compenso

Si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni tra avvocati iscritti all'albo in favore di imprese bancarie e assicurative quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del ministro della giustizia

Albi & mercato. Dopo il sì alla legge sulla concorrenza lunedì al Consiglio dei ministri il Ddl sugli onorari

Equo compenso per gli avvocati

La disciplina vale nei confronti di banche, assicurazioni e grandi imprese

Giovanni Negri

MILANO

■ Se sarà a futura memoria si vedrà. Intanto si può dire che questo scorcio finale di legislatura servirà per fare sbarcare in Parlamento il disegno di legge su un tema cruciale come l'**equo compenso per gli avvocati**. Annunciato mesi fa dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, adesso arriva all'esame del Consiglio dei ministri in agenda per lunedì con questo unico punto all'ordine del giorno. Questo proprio a pochi giorni dal via libera alla legge sulla concorrenza.

Il provvedimento intende porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti forti, che vengono individuati nelle banche e assicurazioni e nelle imprese diverse dalle piccole e medie, come definite sulla base dei parametri europei. In queste condizioni, si scrive nella relazione al disegno di legge, «il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista».

Inoltre, il provvedimento punta a evitare che una concor-

ramento della loro qualità.

Scartata l'ipotesi di un ritorno sotto diverse forme della tariffe, per i noti problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria, il disegno di legge stabilisce di sanzionare con la nullità le clausole vessatorie inserite nei contratti di prestazione professionale stipulati. Quali però le clausole che possono essere colpite dalla misura? Se ne presumono alcune, in particolare quelle che consistono:

a) nella possibilità data al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione secondo cui, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al legale è riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate sono state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra stipulata con lo stesso cliente, la nuova disciplina sui compensi si applica, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.



Clienti forti

● Il disegno di legge mette in campo un meccanismo di tutela degli avvocati nei rapporti contrattuali con una clientela ritenuta di forza tale da poter squilibrare a proprio favore i contenuti dell'accordo. Per il disegno di legge clienti forti devono essere considerate innanzitutto le banche e poi le assicurazioni; quanto alle imprese, nell'area di intervento del provvedimento, che sanziona con la nullità le clausole sospette, scartata l'ipotesi di un ritorno delle tariffe, si collocano solo quelle di notevoli dimensioni, estranee alla definizione di Pmi

IL MECCANISMO

Non si torna alle tariffe minime ma si individua una serie di clausole vessatorie che sono colpite da nullità

renza potenzialmente distorta, da una parte, da possibili condotte di abuso dei soggetti "forti", dall'altra, dal numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, possa tradursi nell'offerta di prestazioni professionali al ribasso, con rischio di un peggior-



Sentenze Le decisioni che incidono su campi disparati, dai trasporti ai concorsi, hanno influenzato l'economia e il mercato, rallentandone fortemente lo sviluppo

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CHE RALLENTA IL PAESE

di **Gerardo Villanacci**

Ma sì, buttiamola in caciara. Non nell'accezione tradizionale della locuzione, cioè rovesciare il tavolo quando non si hanno argomenti convincenti da sostenere, bensì quella più subdola utilizzata da chi vuole semplicemente guadagnare tempo, fare confusione. È la tecnica a tempo più diffusa ma tutt'ora molto utilizzata di chi non volendo rispettare gli obblighi assunti, per esempio il pagamento di una fornitura, utilizza, abusandone, lo strumento processuale avviando un procedimento giudiziario nei confronti di chi, inopinatamente, da creditore, con un colpo di bacchetta «legale» viene trasformato in «controparte». È uno dei punti nevralgici del nostro complesso settore giudiziario che appieno si incunea nel parimenti articolato tema dell'accessibilità alla giustizia sotto il profilo economico. Avviare un procedimento, sia pure per finalità meramente strumentali, a conti fatti è più conveniente che rispettare gli impegni assunti e comunque i vantaggi sono di certo maggiori rispetto agli oneri da sopportare.

Questa regola è valida in generale ma, verosimilmente, più dannosa per la giustizia amministrativa se non altro per una maggiore implicazione sociale delle decisioni della stessa che impattano non soltanto l'interesse di chi è direttamente coinvolto ma anche quello collettivo. Le opinioni in proposito si dividono tra chi ritiene il giudice amministrativo un elemento essenziale alla tutela del cittadino innanzi alla

pubblica amministrazione, riconoscendo al più la necessità di interventi riformatori, e chi, in modo più drastico, ne auspicherebbe l'abrogazione, anche considerando che, per come è strutturata e per le funzioni che ricopre, la stessa rappresenta una anomalia del nostro Paese se comparata agli ordinamenti di altri. Siamo ormai abituati a interventi del giudice amministrativo in settori che dovrebbero essere sottratti alla sua competenza. Penso ai 1.750 aspiranti infermieri che alcuni giorni fa sono esplosi in una rabbia collettiva quando è stato loro comunicato, due ore prima dell'inizio della prova, che il Giudice amministrativo l'aveva sospesa.

È evidente a chiunque che negli ultimi anni la giustizia amministrativa ha conseguito un ruolo sempre più importante che inevitabilmente ha anche influenzato l'economia ed il mercato. D'altra parte le

siamo non considerare che con l'ultimo rapporto annuale, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha evidenziato che il contenzioso amministrativo italiano è maggiore che in altri Paesi europei.

Che la circostanza costituisca, come molti economisti hanno evidenziato, una contrazione della crescita che, infatti, è inferiore a quella degli altri Stati dell'eurozona, non può negarsi per quanto, in verità, concorrono a tale disfunzione anche altre storture tra le quali l'insostenibile tassazione sulle imprese, una inadeguata attività di ricerca e di sviluppo e una sempre più ridotta competitività a causa dall'elevato costo del lavoro.

Non è dato di avere certezze della tesi che l'abolizione della giustizia amministrativa produrrebbe un rilevante miglioramento e una implementazione di investitori che oggi sono fortemente disincentivati oltre che dai costi diretti e indiretti di cui si è detto, anche dall'alto rischio che progetti infrastrutturali subiscano, proprio a seguito di un contenzioso amministrativo, dei rallentamenti se non vere e proprie sospensioni.

Ma è certo che la situazione attuale è insostenibile. Abbiamo bisogno di poche ma chiare regole fondamentali, la cui violazione deve essere accertata e sanzionata, in tempi e costi contenuti, da giudici competenti ed imparziali. Si può comprendere il timore di chi ritiene che l'abrogazione della giustizia amministrativa sia volta sostanzialmente a sottrarre al controllo dei giudici l'azione amministrativa. Oppure la preoccupazione, nel caso in cui si volessero far confluire le competenze del giudice amministrativo in quelle della

giustizia ordinaria, che ciò potrebbe determinare la definitiva paralisi di quest'ultima. Tuttavia, premesso che in nessun caso può giungersi ad una seppur minima riduzione delle tutele del cittadino, esperienze di altri Paesi, come ad esempio quello inglese che ha da tempo sviluppato un efficace sistema di Administrative Tribunals, induce a ritenere che possano essere attuate soluzioni alternative pienamente soddisfacenti per le parti interessate e al contempo utili ad evitare superflui e onerosi contenziosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Confusione
Troppo spesso i TAR intervengono anche in settori che esulano dalla loro competenza

competenze vanno dai trasporti alla concorrenza, dall'energia alle infrastrutture, cosicché le decisioni incidono sul sistema economico e sociale influenzando non poco lo sviluppo e, in alcuni casi, la modernizzazione del Paese.

Se per un verso il diritto alla buona amministrazione è stato riconosciuto come fondamentale dall'Ordinamento comunitario, dall'altro non pos-



La Silicon Valley di Roma alleva geni alla stazione Termini

Innovazione e alta tecnologia nel laboratorio «Luiss Enlabs», dove nascono futuri Steve Jobs (e centinaia di posti di lavoro)

Al terzo piano di una delle due ali mazzoniane della stazione Termini trova spazio una realtà tra le più innovative d'Europa, che aggrega giovani talenti del mondo tecnologico da tutta Italia e trasforma le loro idee in opportunità di business. Luiss Enlabs è un acceleratore di impresa, un luogo che offre gli strumenti necessari alla crescita delle startup innovative in fase iniziale e le accompagna nel loro sviluppo mediante due programmi annuali di formazione. Per i giovani, una vera e propria palestra imprenditoriale.

Contaminazione e scambio sono i principi che hanno nutrito questo luogo fin dalla sua nascita promossa da Luigi Capello - imprenditore seriale romano - che nel 2010, tornato dagli Usa, ha rielaborato il modello americano della Silicon Valley creando una realtà analoga a Roma, scelta per l'elevato numero di studenti universitari iscritti che la colloca ai primi posti in Europa. È nato così l'acceleratore Enlabs e l'università Luiss Guido Carli ne ha compreso il potenziale sposando il progetto.

Dalla partnership dei due soggetti si è sviluppato nel 2013 Luiss Enlabs che oggi anima i piani superiori della stazione (via Marsala 29H) con i suoi cinquemila metri quadrati di idee per il futuro, più di 50 startup al suo interno e una babele di lingue e culture diverse che si mescolano per i corridoi. «Roma - sostiene Capello - può candidarsi ad essere un hub di innovazione tra i principali in Europa grazie alla presenza di risorse umane, sedi di grandi multi-

nazionali, enti di ricerca e atenei di primaria fama».

Capello ha costruito un modello di acceleratore che fornisce servizi anche alle aziende in una logica di innovazione aperta e innesto delle giovani realtà imprenditoriali grazie a fertili partnership con le global corporation dell'IT mondiale. Punto di riferimento per il mondo startup italiano e teatro di confronto sui temi più attuali del settore tecnologico e digitale, l'acceleratore dimostra l'importanza del *networking* per favorire lo sviluppo economico sul territorio e nel Paese. Per alimentare questo processo, però, sono fondamentali i capitali di investimento. È stata creata, quindi, l' Venture Group - venture capital quotata in borsa dal 2013 - che fino ad oggi ha complessivamente investito nelle startup (insieme ad altri fondi di investimento tra cui Lazio Innova) 28 milioni di euro.

Da maggio scorso la Luiss è entrata anche nel capitale della quotata rafforzando la sinergia tra l'ateneo e l'acceleratore. «Il venture capital è un'attività di investimento molto etica - sot-

tolinea Capello - perché fornisce capitale per lo sviluppo di nuova impresa creando occupazione. Le nostre startup hanno già generato oltre 500 posti di lavoro». Il modello di investimento di Luiss Enlabs prevede 80 mila euro erogati da l' Venture Group per ognuna delle startup selezionate dal programma di accelerazione in cambio del 9% del capitale delle stesse. L'ideatore della Fabbrica delle Startup garantisce di voler potenziare la sinergia tra le università che generano talenti da valorizzare, le imprese che devono innovarsi contaminandosi con le startup, gli investitori e infine le istituzioni.

La stazione Termini potrebbe diventare il fulcro del rilancio economico e sociale della Capitale. In Francia, ad esempio, l'imprenditore Xavier Niel - con il supporto del governo - ha creato, all'interno di una stazione di Parigi, un hub di 35 mila metri quadrati. Se i cinquemila metri quadrati di Luiss Enlabs si moltiplicassero arricchendosi di ulteriori spazi, la partita Roma-Parigi sarebbe aperta.

Barbara Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1
Occupazione
Finora oltre 500 giovani startupper hanno trovato lavoro

2
La nascita
Nel 2013 la partnership tra un imprenditore e l'università

3
In prima linea
Oltre cinquanta le start-up all'interno della palestra



● **La parola**

«START-UP»

Con il termine «startup» si identifica una nuova impresa, nelle forme di un'organizzazione anche provvisoria o di una società di capitali che è in cerca di soluzioni organizzative e strategiche che siano ripetibili e possano crescere indefinitamente. All'inizio si parlava di start-up in merito al settore terziario, ora la terminologia abbraccia ogni genere di nuova azienda a caccia di investitori e possibili capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'idea

● **Codemotion** è uno dei migliori investimenti di Luiss Enlabs

● Nata nel 2013 dall'idea di due donne: Mara Marzocchi e Chiara Russo

● Oggi è il riferimento per una comunità di 570 mila sviluppatori nell'ambito del **coding**. (B.Ga.)

SPAZIO PROFESSIONISTI

A CURA DI **Confprofessioni**

Toscana, voucher per i professionisti

La Regione Toscana ha introdotto dei voucher formativi indirizzati ai professionisti più giovani, per i quali la formazione può risultare un onere economico. Grazie ai voucher, i professionisti potranno assolvere all'obbligo formativo o accedere a opportunità utili per adattarsi al mercato e rilanciare la propria professione. In tal modo, la misura favorisce l'aumento delle competenze e sostiene la competitività professionale dei giovani lavo-

ratori autonomi intellettuali.

Sono ammissibili al contributo due tipologie di azioni di formazione continua rivolte ai professionisti:

- corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning, erogati da agenzie formative accreditate, Ordini, collegi e associazioni professionali, provider accreditati Ecm;
- master di I e II livello in Italia o in un altro Paese Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Legge concorrenza/1. La chance consente la responsabilità limitata dei soci

Per le società tra legali si apre la strada della Spa

Angelo Busani

■ La legge sulla concorrenza contiene la nuova disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense, materia finora regolamentata dal decreto legislativo 96/2001. La prima differenza tra la società di avvocati del decreto 96/2001 rispetto a quella della legge sulla concorrenza è quella attinente la forma societaria: mentre nel decreto 96 si parlava di una società che aveva la sua matrice nella Snc, ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere una società di persone, una società di capitali o una società cooperativa, così come è previsto dalla legge 183/2011 per

le Stp diverse da quelle tra avvocati. Si apre, quindi, la strada alla società tra avvocati organizzata nella forma della Spa: soluzione cui senz'altro ambiranno i grandi studi legali internazionali operanti in Italia che, concio, acquisiranno il beneficio della responsabilità limitata dei soci, la possibilità di ambire a governance diverse da quella "tradizionale" caratterizzata dalla presenza di un consiglio di amministrazione con funzioni gestorie e da un collegio sindacale con funzioni di controllo. Forme di governance analoghe a quelle adottate dalle "case-madri", per lo più basate in Inghilterra, Usa e Germania.

La società di avvocati prevista

dalla legge sulla concorrenza presenta una significativa differenza rispetto alle "normali" Stp e pure rispetto alla società tra avvocati del decreto 96/2001: infatti, nella legge sulla concorrenza si parla di affidamento dell'amministrazione solo a soci, mentre chi amministra una Stp non deve necessariamente essere un socio. Un'altra novità della legge sulla concorrenza è quella inerente la qualità dei soci: si ipotizza infatti che soci delle società tra avvocati dovranno essere per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La mappa delle società tra professionisti

Società tra avvocati Dlgs 96/2001	Società tra avvocati Ddl concorrenza	Società tra professionisti legge 183/2011
Tiposocietario		
Società in nome collettivo	Società di persone, società di capitali e cooperative	Società di persone, società di capitali e cooperative (con almeno tre soci)
Denominazione		
Il nome di uno o più soci e l'espressione "società tra professionisti"	-	Deve contenere l'espressione "società tra professionisti"
Oggetto		
Solo l'esercizio della professione forense da parte dei soci	-	L'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci
Amministrazione		
Spetta ai soci disgiuntamente (salvo diversa norma statutaria) e non può essere affidata a terzi	Devono essere soci avvocati	-
Soci		
Solo avvocati	I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni	Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci
Incompatibilità		
Non consentita la partecipazione ad altra società tra avvocati	-	La partecipazione a una stp è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti
Nuovi soci		
Nuovi soci Ammessi solo con il consenso di tutti gli altri soci (salvo diversa norma statutaria)	-	-
Responsabilità		
Responsabilità dei soci illimitatamente e della società	Dei soci e della società	-